

N. 04238/2012 REG.PROV.CAU.

N. 08066/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8066 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Medtronic Italia Spa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Piero Fidanza, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Grez e Associati Srl in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

Azienda Unità Sanitaria Locale Roma E, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Contaldi La Grotteria, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

Autorita' per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Assobiomedica, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vincenzo Cannizzaro, Marco Iannacci e Francesco Tassone, con domicilio eletto presso lo studio dei primi due in Roma, via A. Depretis, 86;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota prot. ASLRME 1.21082012 0036640 trasmessa a cura del Responsabile U.O.C. Acquisizione beni e servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Roma "E" a Medtronic Italia S.p.A. in data 21 agosto 2012, avente ad oggetto la richiesta di rinegoziazione dei contratti per gli acquisti di dispositivi medici formulata ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ancorchè incognito alla ricorrente, ed in particolare degli elenchi dei prezzi di riferimento predisposti dall'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture dell'AVCP di cui all'art. 7 d.lgs. 163/06 con riguardo ai prezzi dei dispositivi medici, pubblicati sul sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in data 1 luglio 2012 e 1 agosto 2012, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, co. 13, lett. b), D.L. 95/12, modificativo dell'art. 17, co 1, lett. a), D.L. 98/11.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di AUSLRM/E e dell'Autorità per la Vigilanza Sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del 21 novembre 2012 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ai fini della presente statuizione, non possono essere considerati i motivi aggiunti, notificati tardivamente rispetto alla precedente fissazione della camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare di cui al ricorso introduttivo;

Considerato che, al sommario esame del suddetto ricorso, proprio della fase cautelare, sussistono i presupposti di cui all'art. 55 c.p.a. per la concessione della tutela cautelare richiesta con il ricorso introduttivo limitatamente all'impugnazione degli elenchi prezzi di riferimento predisposti dall'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture dell'AVCP, sotto il profilo della lamentata carenza di istruttoria, in quanto in tale provvedimento non risulta l'iter logico seguito per individuare lo specifico prezzo della categoria dei dispositivi medici, in relazione alla tipologia di contratti presi a riferimento e al relativo contesto su base nazionale al fine della concreta incisione sulla spesa sanitaria nazionale dei singoli dispositivi;

Considerato che – sotto il profilo del lamentato pregiudizio – tale provvedimento può considerarsi atto presupposto generale divenuto direttamente lesivo in virtù dell'entrata in vigore del d.l. n. 95/12, conv. in l.n. 135/12;

Considerato che la impugnata nota dell'AUSLRM/E – fermo restando ogni approfondimento sulla giurisdizione di questo TAR – preannuncia solo la volontà di rinegoziare i singoli contratti, in attesa di determinazioni successive che incideranno eventualmente sui medesimi nell'ipotesi di mancato accordo;

Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi, attesa la novità della questione;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda di sospensione di cui al ricorso introduttivo nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto:

- a) sospende l'elenco prezzi impugnato, come aggiornato al 1.8.2012, nella parte in cui sono stati determinati i prezzi limitatamente alla categoria dei dispositivi medici;
- b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 20.3.2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)